

N. R.G. 7708/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7708/2015

20563/2016
2321/2016
n. a. _____
OGGETTO _____
Appello
G. R. P.
DATA DEPOSITO MIN. _____

[Redacted]

tra

ATTORE/I

e

DIRECT LINE INSURANCE SPA

CONVENUTO/I

Oggi 19 maggio 2016, alle ore 11,39, innanzi al dott. Francesca Neri, sono comparsi:

Per [Redacted] e Per [Redacted] avv. VECCHI VITTORIO che precisa le conclusioni come da atto d'appello e conclude la discussione orale riportandosi agli atti.

Il Giudice

Rinvia ad ore 15 per lettura della sentenza.

Il Giudice
dott. Francesca Neri

Ad ore 15 il Giudice decide come da sentenza di cui dà lettura e che si allega a far parte integrante del presente verbale.

N. R.G. 7708/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

pagina 1 di 4



Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7708/2015 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. VECCHI
VITTORIO e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in VIA MONARI 5 BOLOGNA presso il
difensore avv. VECCHI VITTORIO

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. VECCHI VITTORIO
e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in VIA MONARI 5 BOLOGNA presso il difensore avv.
VECCHI VITTORIO

APPELLANTE/I

contro

DIRECT LINE INSURANCE SPA (C.F. 12244220153), contumace

APPELLATO/I

CONCLUSIONI

Parte appellante precisa le conclusioni come da atto d'appello.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che il presente giudizio ha ad oggetto solo la richiesta di riconoscimento e liquidazione del danno morale, quale componente del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni subite, riconoscimento e liquidazione che sono stati esclusi dal Giudice di prime cure "ritenendo la somma ampiamente esaustiva, anche in mancanza di ulteriori riscontri, tenuto conto altresì che il c.l.u. ha definito come lieve il livello di sofferenza intrinseco", si ritiene che l'appello vada accolto.

Infatti "In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).

Si osserva che i fatti noti, ai sensi dell'art. 2727 c.c., rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza di un "danno morale soggettivo" sono stati allegati, quantomeno per relationem, alla luce del contenuto delle perizie medico-legali di parte, ove il perito di parte descrive la sussistenza di cervicalgia e parestesie permanenti e la forzata riduzione dell'attività in palestra, quanto a ██████████ e di sintomatologia dolorosa quanto a ██████████ (si parla infatti di radicolopatia e di limitazione funzionale antalgica).

pagina 2 di 4



La prova della loro sussistenza emerge dalla c.t.u. medico-legale espletata nel giudizio di primo grado, dalla quale, sia quanto a [REDACTED] sia quanto a [REDACTED] (nonostante il contrario avviso del c.t.u. circa [REDACTED]), emerge altresì l'accertamento strumentale delle lesioni subite; si vedano in particolare la RMN del 6-6-2012 e la elettromiografia del 18-9-2012.

La circostanza che il c.t.u. abbia qualificato come "lieve" il "livello di sofferenza intrinseca patita dal danneggiato, sia nel decorso della malattia-convalescenza, sia sui postumi permanenti", depone, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, in senso favorevole al riconoscimento del danno morale soggettivo, in quanto il c.t.u. ha ritenuto la sofferenza sussistente, sebbene lieve; non riconoscerlo comporterebbe quindi non risarcire integralmente il danno non patrimoniale subito.

Trattandosi di lesioni di lieve entità, si ritiene che un livello di sofferenza "lieve" corrisponda all'id quod plerumque accidit e integri la condizione soggettiva del danneggiato rilevante ai sensi dell'art. 139 Cod. Ass. comma 3, alla luce della quale si ritiene equo aumentare l'importo già liquidato dal Giudice di prime cure a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, nella misura di un quinto.

Occorre a tal fine tenere presente anche che si è trattato di un tamponamento, rispetto al quale gli odierni appellanti sono del tutto incolpevoli.


Diversamente opinando, sarebbe ravvisabile, ad avviso di chi scrive, una disparità di trattamento difficilmente giustificabile fra soggetti che abbiano riportato lesioni di lieve entità a seguito di sinistro stradale e soggetti che abbiano riportato lesioni di lievi entità per altre cause, i quali probabilmente, per effetto dell'applicazione dei valori standard delle Tabelle Milanesi, otterrebbero, a parità di lesioni, risarcimenti più elevati.

Quindi, per [REDACTED] per il quale il Giudice di Pace aveva liquidato euro 1.996,64 a titolo di IP ed euro 928,6 a titolo di IT, per un totale di euro 2.925,24, vanno liquidati ulteriori euro 585 a titolo di danno morale soggettivo.

Per [REDACTED], per il quale il Giudice di Pace aveva liquidato euro 2.077,33 a titolo di IP ed euro 859,06 a titolo di IT, per un totale di euro 2.936,39, vanno liquidati ulteriori euro 587 a titolo di danno morale soggettivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

pagina 3 di 4




P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1 - accoglie l'appello e condanna la parte appellata a versare agli appellanti, oltre alle somme già liquidate con la sentenza di primo grado, le ulteriori somme di: euro 585 per [redacted] ed euro 587 a [redacted] oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai ed interessi legali conteggiati come in motivazione della sentenza di primo grado;
- 2 - condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano in € 180 per spese, € 811 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.

Bologna, 19 maggio 2016

Il Giudice
dott. Francesca Neri



di 3303
depositato in Cancelleria

Oggi



19.5.2016

Il Procuratore Generale



R.G. 3067/2013

G.d.P. Dott.ssa [REDACTED]

Specialista in Ortopedia

Udienza del: 24.02.2014

Specialista in fisioterapia

Rinvio al: 13.06.2014

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Via Albertazzi n. 25 - Bologna

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

controversia promossa da:

[REDACTED] (Avv. Vittorio Vecchi)

Contro

DIRECT LINE INSURANCE SPA

in punto a:

"RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE"

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA MEDICO LEGALE E DI UFFICIO
SULLE LESIONI RIPORTATE DAL SIG. [REDACTED]
NATO A _____ IL _____, _____, RESIDENTE A
_____ IN VIA _____ . NELL'INCIDENTE STRADALE DEL
28/05/2012.

L' illustrissimo Giudice di Pace Dott.ssa Camerani Fiorella
ammetteva consulenza tecnica medico legale e di ufficio

nominandomi per tale compito. Quindi nell'udienza del 24/02/2014 dopo che avevo prestato il giuramento secondo la formula di rito, assunsi l'incarico di rispondere con relazione scritta entro il termine di giorni 30+15+15 ai seguenti quesiti:

- 1) accerti il CTU natura, entità e decorso delle lesioni subite dal sig. [REDACTED], nel sinistro per cui è causa, valutando la sussistenza di nesso di causa fra queste e l'evento di rilevanza processuale.
- 2) Dica se le lesioni siano clinicamente o strumentalmente accertate e precisi se le stesse siano suscettibili di accertamento strumentale.
- 3) Quantifichi e motivi dettagliatamente le conseguenze biologiche delle lesioni sia sotto il profilo temporaneo, sia permanente, avendo riguardo dello stato anteriore del periziando.
- 4) Esaminata natura, entità, decorso delle lesioni e relativo stato menomativo, indichi il CT il livello di sofferenza intrinseco patito dal danneggiato sia nel decorso della malattia - convalescenza, sia sui postumi permanenti (lieve, medio, elevato).
- 5) Fornisca altresì tutti gli elementi di competenza tecnica medico legale utili a valutare la compatibilità di eventuali ulteriori particolari

ripercussioni nella malattia e/o dei postumi su specifiche condizioni personali-soggettive del danneggiato.

- 6) Stabilisca in rapporto all'attività dichiarata dal periziando l'eventuale durata della inabilità temporanea lavorativa e l'eventuale incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica.
- 7) Stabilisca, ove possibile, nei limiti della competenza tecnica medico legale se le lesioni subite dal danneggiato in occasione del sinistro stradale, possono essere condizionate, e in che modo ed entità dal mancato utilizzo dei mezzi di protezione previsti per legge.
- 8) Valuti la compatibilità delle spese documentate in Atti per diagnosi, cure, valutazioni specialistiche, etc., calcolandone l'ammontare complessivo. Valuti la congruità di eventuali spese sanitarie future, sempre che adeguatamente motivate sotto il profilo clinico.

PREMESSA

Il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mi riferisce che il giorno 28/05/2012 mentre era alla guida di un'auto, con le cinture regolarmente allacciate, veniva violentemente tamponato da un'altra autovettura e in seguito all'urto riportava lesioni alla persona.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA


1) Fotocopia del certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Bentivoglio (BO) dal quale risulta che il giorno 28 maggio 2012 il Sig. [REDACTED] veniva trattato per trauma indiretto al rachide cervico-dorsale e lombare da incidente stradale.

Veniva prescritta terapia medica, consigliata visita fisiatrica e riposo per 7 giorni.

Il 30 maggio 2012 veniva visitato dal dott. [REDACTED], ortopedico che riscontrava un rachide cervicale contratto, dolente alla palpazione sui muscoli paravertebrali, cervicali, dorsali e lombari, parestesie bilaterali con prevalenza in sede del mediano a destra. Rachide dorsale dolente e ipomobile. Rachide lombare rettilineizzato con contrattura muscolare. Consigliava RSM, terapia medica e prescriveva riposo per 30 giorni.

Il 9 giugno eseguiva RSM al rachide cervico-dorsale e lombo-sacrale.

Si rilevava un rachide cervicale rettilineizzato. Aspetti compatibili con protrusione discale mediana e para mediana con prevalenza a sinistra fra C3 e C4 e accenno a protrusione mediana e para mediana fra C4 e C5... Non



immagini riferibili ad ernia discale. Al tratto lombo-sacrale... una protrusione discale mediana fra L5 -S1.

Il 25 giugno veniva visitato dal dott. [redacted] che riscontrava ancora un rachide cervicale, dorsale e lombare dolente alla palpazione lungo le spinose con ~~contrattura~~ muscolare e paravertebrale. Consigliava visita ORL, fisioterapia e riposo per 30 giorni.

Il 19 luglio veniva visitato dal dott. [redacted], otorino, che riscontrava una lieve sofferenza cocleare con sensazione di ovattamento auricolare e disequilibrio posturale per alterata funzione dei recettori muscolo tendinei della colonna.

Al controllo del 30 luglio 2012 il dott. [redacted] consigliava ancora di continuare con la fisioterapia e prescriveva 30 giorni di riposo.

Il 28 agosto lo stesso sanitario consigliava esame elettromiografico agli arti superiori.

Il 18 settembre eseguiva elettromiografia che rilevava aspetti di interessamento neurogeno a carico di C3-C4 a destra.

Al controllo del 24 settembre 2012 il dott. [redacted] giudicava il quadro ormai stabilizzato con postumi permanenti.

RILIEVI ANAMNESTICI

L'anamnesi familiare, fisiologica e patologica remota è negativa ai nostri fini.

ESAME OBIETTIVO

Soggetto in buone condizioni generali. Nulla la capo ed ai nervi cranici esplorabili. Rachide cervicale contratto e dolente alla pressione sulle masse paravertebrali e al passaggio cervico-dorsale. La motilità in estensione è limitata per un quarto. Gli altri movimenti sono limitati per un quinto. Arti superiori normoatteggiati e con articolazioni mobili come di norma. Riflessi agli arti superiori presenti e simmetrici. Organi ipocondriaci nei limiti. Rachide lombo-sacrale dolente a livello della cerniera con motilità ridotta per un quarto in flessione estensione per un quinto negli altri movimenti. Arti inferiori normoatteggiati e con articolazioni libere. La deambulazione avviene correttamente.

ATTUALMENTE

Il Sig. [REDACTED] lamenta cefalea, vertigini, cervicalgia, brachialgia bilaterale e lombalgia con limitazione funzionale del rachide cervicale e lombo-sacrale.

CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI

Nell'incidente stradale del 28 maggio 2012 il sig. [REDACTED] ha riportato un trauma indiretto al rachide

cervicale e lombare. Venne trattato presso l'ospedale di Bentivoglio, da specialista ortopedico, otorino e neurologo mediante terapia medica, fisioterapia e riposo.

E' residuata una sindrome cefalalgico vertiginosa con lieve limitazione funzionale del rachide cervicale e una lombalgia persistente con limitazione funzionale del rachide lombo sacrale.

Si è a lungo discusso con i consulenti delle parti e dopo aver esaminato il quadro clinico del periziando, la documentazione clinica prodotta, ho ritenuto valutare una inabilità temporanea totale di giorni 10 (dieci) al 75% (settantacinque per cento), una inabilità temporanea parziale di giorni 15 (quindici) al 50% (cinquanta per cento) ed una inabilità temporanea minima di ulteriori giorni 20 (venti) al 25% (venticinque per cento).

Il danno permanente è da quantificarsi nella misura del 2-3% (due-tre per cento) inteso esclusivamente come danno biologico.

Sono state inviate le bozze della relazione nei termini stabiliti ai CTP e non sono pervenute osservazioni critiche alla CTU.

RISPOSTA AI QUESITI PERITALI

Nell'incidente stradale del 28 maggio 2012 il Sig. ██████████
██████████ ha riportato un trauma indiretto al rachide
cervicale e lombo-sacrale.

Si ritiene attendibile il nesso causale fra le suddette
lesioni e l'evento di rilevanza processuale. Le suddette
lesioni sono clinicamente accertate e non strumentalmente e
le stesse non sono suscettibili di accertamento strumentale.

La inabilità temporanea totale è stata di giorni 10 (dieci)
al 75% (settantacinque per cento), la inabilità temporanea
parziale di giorni 15 (quindici) al 50% (cinquanta per
cento) e la inabilità temporanea minima di ulteriori giorni
20 (venti) al 25% (venticinque per cento).

Il danno permanente biologico è da quantificarsi nella
misura del 2-3% (due-tre per cento).

Il livello di sofferenza intrinseca patita dal danneggiato,
sia nel decorso della malattia - convalescenza, sia sui
postumi permanenti è da considerarsi lieve.

I suddetti postumi non incidono sull'attività lavorativa
specificata del periziando.

Si ritengono congrue le spese mediche allegate al fascicolo
per un importo di € 1.800,00.

Il sottoscritto C.T.U. non inoltra istanza per la liquidazione del compenso in quanto questo è soddisfatto dall'acconto ricevuto.

Bologna 9 maggio 2014

Il C.T.U.

~~_____~~



09 MAG 2014

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~